



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

15/11/2012 U-rsp/5398/2012

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048



Circ. n.145/XVIII Sess.

U-AZ/12

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato – competenze professionali Geometri liberi professionisti – nota prot. n.82824 del 18 settembre 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – replica del Consiglio Nazionale – invio – prot. CNI n.5053

Con la presente si trasmette in allegato, per dovuta informazione, la nota di replica, a tutela delle prerogative dei professionisti Ingegneri, inviata dal Consiglio Nazionale all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e, per conoscenza, agli Ordini degli Ingegneri della Sicilia e agli Uffici del Genio Civile siciliani, relativamente all'oggetto.

In estrema sintesi : è accaduto che il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha inviato *una circolare sulle competenze professionali dei Geometri liberi professionisti in tema di progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili in cemento armato* a tutti gli Uffici del Genio Civile dell'Isola, a seguito del ricevimento di due diverse richieste da parte delle rappresentanze nazionali e locali dei Geometri, che chiedevano di vedere riconosciuta una generale legittimazione dei professionisti Geometri a intervenire sulle costruzioni in cemento armato (in allegato).

L'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana si è pronunciato "a seguito di interlocuzione con i rappresentanti delle categorie professionali dei Geometri liberi professionisti", ovvero dopo aver ascoltato e sulla base delle affermazioni e delle tesi del Consiglio Nazionale dei Geometri e della Consulta Regionale dei Geometri della Sicilia, senza avvertire il bisogno di confrontarsi e sentire l'avviso delle rappresentanze istituzionali di altre Categorie interessate, quali gli Ingegneri e gli Architetti, per garantire il contraddittorio e soprattutto evitare di assumere decisioni potenzialmente viziate e illegittime.

Cosa ancor più grave, e in grado di determinare - **in difetto di un pronto dietro-front e di un ritiro dell'atto in questione** - conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza e la pubblica incolumità delle persone, l'Assessorato siciliano ha inteso in tale occasione fornire indirizzi operativi alle strutture locali e periferiche del Genio Civile, **sul piano delle competenze professionali**, invitandoli a consentire (perché "non negata") ai Geometri liberi professionisti in generale la competenza in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato, a seguito di valutazione effettuata di volta in volta.

Il Consiglio Nazionale ritiene che un siffatto modo di operare sia illogico, parziale e non conforme alla legge.

Sul piano formale, non spetta all'Assessorato Regionale individuare e delimitare le competenze di una data categoria professionale ; **le competenze delle professioni**, infatti, **sono disciplinate dalla legge statale**, per come interpretata dalla giurisprudenza.

Non costituiscono quindi materia di competenza regionale.

Sul piano procedurale, appare evidente *ictu oculi* che il provvedimento finale adottato soltanto sulla base del punto di vista (certo, legittimo) di una Categoria presta il fianco alle censure *di incompletezza e difetto dell'istruttoria, nonché di mancata partecipazione* delle altre Categorie interessate.

Né può si può ragionevolmente sostenere che l'averne discusso in sede di conferenza degli Ingegneri Capo del Genio Civile valga a soppiantare la chiamata in causa e l'ascolto del Consiglio Nazionale Ingegneri.

E' bene infatti ribadire a chiare lettere, a tutti gli interessati e a prescindere dal ruolo dagli stessi ricoperto, che – *per legge* – **le funzioni di tutela e cura** delle prerogative **della professione di Ingegnere spettano soltanto** agli organismi istituzionalmente deputati allo scopo, ovvero **al Consiglio Nazionale e agli Ordini provinciali degli Ingegneri**.

Il relativo pronunciamento e parere non può, quindi, essere considerato equivalente a quello espresso da singoli, pur qualificati, professionisti o da organismi privi del potere di rappresentanza.

Il Consiglio Nazionale – con il parere datato 29 ottobre 2012, che si allega – ha inteso quindi : da un lato, reclamare e denunciare la mancata partecipazione delle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri al procedimento sfociato nella nota-circolare dell'Assessorato datata 18 settembre 2012, prot. n.82824 ; dall'altro, mettere in chiaro e rammentare all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità (che pare non conoscerli) gli arresti della costante giurisprudenza civile amministrativa (tutti peraltro assai recenti) in tema di competenze professionali dei Geometri, sollecitando un tempestivo e immediato ritiro della nota - circolare inviata agli Uffici del Genio Civile dell'Isola.

Il tutto unitamente all'invio di un autorevole pronunciamento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che contiene interessanti notazioni proprio in tema di verifiche spettanti, in via autonoma, agli Uffici Tecnici Regionali del Genio Civile, allorché si trovano ad autorizzare un progetto.

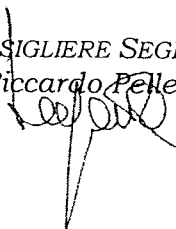
Si trasmettono quindi in allegato, per dovuta informazione, la circolare 18/09/2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e la nota di replica del CNI datata 29/10/2012.

Si rassicura comunque la ferma intenzione del Consiglio Nazionale di intervenire – con l'urgenza e la tempestività che la situazione richiede – ogniqualvolta siano messe in discussione o altrimenti eluse le competenze professionali riservate per legge alla Categoria, anche attivando tutte le iniziative giudiziarie e giurisdizionali necessarie.

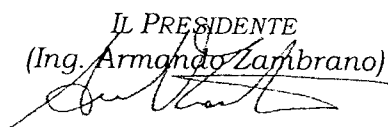
Nel frattempo gli Ordini territoriali degli Ingegneri saranno informati di ogni novità intervenuta.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Circolare, prot. n.82824 del 18/09/2012, dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ;
- 2) Replica CNI del 29/10/2012.

MC3110Circ



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Unità di Staff 6 – Contenzioso e Affari legali

Palermo Prot. n. **82824** del **18/09/2012**

Allegati
n.

OGGETTO : Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato. Competenze professionali Geometri liberi professionisti.

INOLTATA SOLTANTO A MEZZO CERTMAIL

A tutti gli Uffici del Genio Civile dell'Isola
LORO SEDI
All'Area 2 Coordinamento Uffici GG.CC.
SEDE

Con nota 4155 del 17/04/2012, inoltrata al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, le rappresentanze professionali dei Geometri liberi professionisti (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati, Comitato Regionale Geometri e Geometri laureati della Sicilia) hanno denunciato il comportamento di alcuni Uffici delle Amministrazioni Regionali e Locali, che non ritengono legittima la competenza del geometra libero professionista per la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato, tanto da non accettare la presentazione di atti e documenti ai rispettivi protocolli di ricezione.

Tale nota è successiva ad una precedente, indirizzata a mezzo raccomandata AR RR951310009594 protocollo 346/2012 all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania ai Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Catania, e per conoscenza anche allo scrivente Dipartimento, con la quale i Dirigenti degli Enti in indirizzo sono stati diffidati ad operare secondo le norme vigenti, ad evitare di ledere l'immagine e gli interessi della categoria dei Geometri e Geometri Laureati e dei loro Committenti.

Dall'esame dei contenuti delle note inoltrate, ed a seguito di interlocuzione con i rappresentanti delle categorie professionali dei Geometri liberi professionisti, emerge che le norme vigenti, note ai dirigenti degli Uffici in indirizzo, non individuano i limiti di competenza delle categorie professionali in ordine alla progettazione e direzione dei lavori di strutture in cemento armato, ma dispongono che tali attività debbano essere svolte nei limiti delle rispettive competenze.

Le competenze delle categorie professionali, sono definite nei rispettivi ordinamenti professionali ed in particolare, per quel che riguarda la categoria professionale dei geometri, l'ambito resta definito dall'articolo 16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, recante il Regolamento per la professione di geometra che all'articolo 16 lettere l) ed m), per la fattispecie che riguarda l'argomento, recita testualmente :

16. L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non

Unità di Staff 6 Contenzioso e Affari legali

Via Leonardo da Vinci, 161 - 90145 Palermo - Tel 091 7072340 Fax 091.7072346 - e-mail vpalizzolo@regione.sicilia.it

Responsabile Procedimento : ing. Vincenzina Palizzolo

Durata procedimento 30 giorni

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile : dott.ssa Maria Arcangela Gheri - Orario e giorni ricevimento: lun - mar e mer. 9.00 - 12.00, mer. 15.30 - 18.00

Stanza Piano terra - Tel. 091.7072284 Fax 091.7072157 - e-mail urp.infrastrutture@regione.sicilia.it

possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

L'accezione di modestia di una costruzione, è stata oggetto di svariate interpretazioni, in sede penale, civile ed amministrativa che hanno dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali, in alcuni casi anche contrastanti; a tal fine è opportuno sottolineare, che gli orientamenti giurisprudenziali che hanno contestato la competenza dei geometri in ordine alla progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato, hanno anche trovato fondamento nella disposizione dettata dall'articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, che testualmente recita *"Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni"*

Tale disposizione è stata abrogata dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2010 n. 212, e pertanto le norme vigenti nulla dispongono in proposito, restando la competenza della categoria professionale dei geometri limitata alla modestia della costruzione; tale abrogazione, peraltro, era implicita nella disposizione dettata dalla Legge 5 novembre 1971 n. 1086 all'articolo 22 Applicabilità di norme vigenti.

Preso atto e considerato che la modestia di una costruzione non è univocamente definibile, e che tale assunto si presta a molteplici interpretazioni, si ritiene preliminarmente che, in ragione della sopracitata abrogazione di legge, non possa essere negata, in generale, ai geometri liberi professionisti la competenza in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato, ma che essa debba essere valutata singolarmente, ed in relazione all'opera che deve essere progettata e conseguentemente diretta ed eseguita.

I Dirigenti responsabili degli Uffici in indirizzo vorranno valutare, pertanto, in che termini la costruzione che la committenza intende realizzare ed eseguire possa definirsi modesta, e conseguentemente consentire ai geometri liberi professionisti l'espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori delle costruzioni che abbiano i suddetti requisiti.

Al fine di consentire, comunque, una verifica delle opere progettate e dirette da geometri liberi professionisti, potrebbe ravvisarsi l'opportunità di prevedere che il collaudo statico di esclusiva competenza delle categorie professionali degli architetti e degli ingegneri, prescritto dall'articolo 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, debba essere effettuato in corso d'opera, secondo le disposizioni dettate dal Capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Le superiori considerazioni, espresse in ordine alle competenze professionali dei Geometri liberi professionisti, sono state generalmente condivise in seno alla Conferenza degli Ingegneri Capo, tenutasi presso questo Dipartimento in data 12 settembre 2012.

L'Area 2, cui è affidato il coordinamento degli Uffici, è onerata dal verificare il rispetto delle presenti disposizioni.

Il Dirigente dell'Unità di Staff
ing. Vincenzo Palizzolo

Il Dirigente Generale
Vincenzo Falgares

Unità di Staff 6 Contenzioso e Affari legali

Via Leonardo da Vinci, 161 - 90145 Palermo - Tel. 091 7072340 Fax 091 7072346 - e-mail: vpalizzolo@regione.sicilia.it

Responsabile Procedimento: ing. Vincenzo Palizzolo

Durata procedimento 30 giorni

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile: dott.ssa Maria Arcangela Gheri - Orario e giorni ricevimento: lun, mar e mer 9.00 - 12.00, mer. 15.30 - 18.00

Stanza: Piano terra - Tel. 091 7072284 Fax 091 7072157 - e-mail: urp.infrastrutture@regione.sicilia.it



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

29/10/2012 U-ss/5053/2012



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA. 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE. 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

U-MC/12

All'Assessorato delle Infrastrutture
e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti
Regione Siciliana
Via Leonardo da Vinci 161
90145 Palermo

Alla c.a. del Dirigente Generale
dott. Vincenzo Falgares

E p.c.

Agli Ordini degli Ingegneri
della Regione Siciliana

Alla Consulta degli Ordini degli
Ingegneri della Sicilia
Via F. Crispi 120
90139 Palermo

Agli Uffici del Genio Civile di
Catania
Via Lago di Nicito 89
95100 Catania

Agli Uffici del Genio Civile di
Palermo
Via Ugo A. Amico 19
90134 Palermo

Agli Uffici del Genio Civile di
Agrigento
p.zza Vittorio Emanuele 20
92100 Agrigento

Agli Uffici del Genio Civile di
Caltanissetta

Via Rosso di San Secondo
93100 Caltanissetta

Agli Uffici del Genio Civile di Enna
Via Roma 209
94100 Enna

Agli Uffici del Genio Civile di
Messina
Via A. Saffi 35
98123 Messina

Agli Uffici del Genio Civile di
Ragusa
Via Natalelli 107
97100 Ragusa

Agli Uffici del Genio Civile di
Siracusa
Via Brenta 75-77
96100 Siracusa

Agli Uffici del Genio Civile di
Trapani
Viale Regina Elena 48
91100 Trapani

Al Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma

Al Consiglio Nazionale dei
Geometri e Geometri Laureati
Piazza Colonna 361
00187 Roma

Alla Consulta Regionale dei
Geometri e Geometri Laureati della
Sicilia
Via M. Carabelli 33/C
96100 Siracusa

Oggetto: Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato – competenze professionali Geometri liberi professionisti – nota prot. n.82824 del 18 settembre 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana - osservazioni – richiesta urgente di rettifica

In riferimento alla nota-circolare "Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato. Competenze professionali Geometri liberi professionisti", datata 18 settembre 2012 e inviata dal Dipartimento in indirizzo a tutti gli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, si osserva quanto segue.

La nota dell'Assessorato Regionale risulta viziata sia nel metodo, sia nei contenuti.

Quanto al metodo, stupisce che un pronunciamento così incisivo e su una materia così delicata sia avvenuto interloquendo soltanto con le rappresentanze istituzionali dei Geometri ("a seguito di interlocuzione con i rappresentanti delle categorie professionali dei Geometri liberi professionisti"), *senza avvertire il bisogno di confrontarsi e sentire l'avviso delle rappresentanze istituzionali di altre Categorie interessate, quali gli Ingegneri e gli Architetti*, per garantire il contraddittorio e soprattutto la completezza dell'istruttoria, mettendola al riparo da vizi ed omissioni.

La necessità di un confronto aperto con tutte le Professioni interessate deriva, a tacer d'altro, a parere del Consiglio Nazionale, dalla rilevanza delle attività di cui si discorre (costruzioni in zona sismica), che coinvolgono e interessano la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Per quanto riguarda i contenuti, le conclusioni cui giunge la nota dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità appaiono **illogiche, contraddittorie e illegittime** alla luce del vigente riparto di competenze professionali come interpretato dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato.

Non vi è più dubbio, infatti, che la normativa attualmente vigente (art.16 del RD 11 febbraio 1929 n.274) sulle competenze professionali dei Geometri **non ammette in via generale tali professionisti a intervenire sulle strutture in cemento armato.**

In estrema sintesi :

- a) **Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta** - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), RD 11 febbraio 1929 n.274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle : Cassazione civile, II Sez., 8 aprile 2009 n.8543. "Una corretta lettura di detta disciplina, non modificata dalla legge 5 novembre 1971 n.1086, implica che **ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni comportanti l'impiego del cemento armato**" (Cassazione civile, II Sezione, 21 marzo 2011 n.6402 ; conformi, *ex multis*, Cass. 28 luglio 1992 n.9044 ; Cass. 19 aprile 1995 n.4364).
- b) **L'incompetenza professionale del Geometra non è sanata dall'eventuale controfirma dell'Ingegnere o dal fatto che un Ingegnere esegua i calcoli del cemento armato** ("la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicché a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione" : Cassazione civile, II Sezione, n.6402/2011 *cit.*, ma v. anche Cassazione civile, II Sezione, 2 settembre 2011 n.18038 ; Cass. 13 gennaio 1983 n. 286; Cass. 25 febbraio 1986 n. 1182 ; Cass. 13 marzo 1995 n.3108 ; Consiglio Stato, IV Sez., 5 settembre 2007 n.4652).
- c) L'art.16 del RD 11 febbraio 1929 n.274 "ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti all'albo" (Cassazione civile, II Sezione, 2 settembre 2011 n.18038).

- d) **"E' escluso che una costruzione in zona sismica possa considerarsi modesta ed è escluso quindi che i geometri siano abilitati alla progettazione in dette aree"** :
Consiglio di Stato, IV Sez., 9 febbraio 2012 n.686.

A ciò si aggiunga che anche il **Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** – massimo organo tecnico consultivo dello Stato – ha ripetutamente affermato che **"la concezione strutturale di un'opera è esclusa dalle competenze del geometra e di conseguenza l'opera che la richiede non può essere considerata modesta nella sua interezza**. Essa si pone, pertanto, al di fuori della competenza del Geometra".

E ancora : "il Regolamento per la professione di Geometra e di Geometra Laureato, RD n.274/1929, **non attribuisce alcuna competenza in zona sismica agli iscritti all'albo dei Geometri e dei Geometri laureati**" (Sezione Prima, Adunanza del 8 novembre 2011, prot. n.122/2011, "DPR 328/2001 – art.93 e 94. RD 274/1929 – art.16 – *Quesito relativo alle competenze professionali dei tecnici diplomati*").

Il pronunciamento citato è interessante perché si esprime anche sulle *competenze attribuite agli Uffici tecnici regionali per l'accertamento del rispetto delle competenze professionali in ambito strutturale* (in allegato).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici afferma che **l'Ufficio Tecnico regionale** preposto al rilascio dell'autorizzazione a costruire **deve verificare** 1) la rigorosa applicazione delle vigenti norme tecniche ; 2) le competenze attribuite al titolo professionale del progettista e/o del direttore dei lavori, "in particolare per quanto concerne gli aspetti strutturali, statici e sismici".

Di fronte a tali (*tutti recenti*) chiari, costanti e univoci indirizzi interpretativi – espressi al massimo grado della giustizia civile e amministrativa, nonché dell'organo consultivo – *non si vede proprio come si possa affermare* che "non può essere negata, in generale, ai geometri liberi professionisti la competenza in materia di progettazione e direzione lavori di opere in cemento armato".

Si richiede quindi all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana *il pronto ritiro* della nota in oggetto, o il suo annullamento in via di autotutela, per contrarietà alle norme vigenti, per come interpretate dalla giurisprudenza dello Stato.

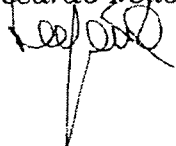
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che coloro che dovessero esercitare - sulla base delle indicazioni regionali in questione - un'attività professionale agli stessi non consentita dalla legge professionale, si esporrebbero alla denuncia per il reato di esercizio abusivo di una professione (art.348 c.p.), mentre sarà rimesso alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana valutare i profili di responsabilità per danno erariale dei funzionari pubblici coinvolti.

Manifestando comunque la disponibilità del Consiglio Nazionale Ingegneri all'apertura di un tavolo di lavoro comune con le altre Professioni coinvolte, la presente - a differenza di quanto hanno fatto le rappresentanze dei Geometri e dei Geometri Laureati - viene inviata anche alle altre categorie interessate.

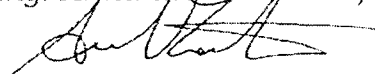
Gli Ordini provinciali degli Ingegneri della Regione Siciliana vorranno nel frattempo tempestivamente segnalare ogni provvedimento attuativo delle indicazioni dell'Assessorato, da parte degli Uffici del Genio Civile dell'Isola, non conforme alle leggi vigenti.

Si resta in attesa di un cortese, sollecito riscontro e si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :


Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Sezione Prima,
adunanza 8 novembre 2011, prot. n.122/2011.

MC1510AssReg



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Sezione Prima



Adunanza del 8 novembre 2011

Protocollo 122/2011


OGGETTO: D.P.R. 380/2001 – art 93 e 94 . R.D. 274/1929 – artt.16
“Quesito relativo alle competenze professionali dei tecnici
diplomati”.

LA SEZIONE

VISTE la nota n. A00GRT 206.400 C.10.20 del 11.08.2011 con la quale il
Dirigente del Servizio LL.PP. del Coordinamento regionale
Prevenzione sismica della Regione Toscana, ha avanzato richiesta
di parere;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (MORTELLARO, NUTI, SANPAOLESI,
ANGOTTI)



PREMESSO

Il Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica della Regione Toscana, con nota n° A00GRT 206.400 C.10.20 del 11.08.2011, acquisita al protocollo della Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. al n° 112 sez. I il 08.09.2011 ed avente ad oggetto "*Quesito relativo alle competenze professionali dei tecnici diplomati*", ha sottoposto all'esame del Consiglio Superiore varie questioni connesse all'oggetto desumibili dal testo della suddetta nota che si trascrive:

"Nell'ambito della vigilanza per le costruzioni in zona sismica di cui al DPR 380/01 gli Uffici del Genio Civile della Regione Toscana si trovano spesso in difficoltà nella valutazione dei requisiti minimi di competenza professionale necessari ad esercitare le attività tecniche di progettazione e direzione dei lavori di opere di edilizia, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza strutturale, statica e sismica.

Sono note le numerose sentenze in materia emesse da vari organi giurisdizionali sia regionali che statali, in particolar modo riguardo alla distinzione delle competenze tra tecnici diplomati e tecnici laureati; tuttavia queste risultano, a volte, contraddittorie. Ciò è dovuto anche alla vastissima casistica che contraddistingue l'attività edilizia.

Ciò premesso si chiede in primo luogo se debba rientrare nelle competenze attribuite agli Uffici tecnici regionali l'accertamento del rispetto delle competenze professionali in ambito strutturale, sia per quanto riguarda la progettazione che la direzione dei lavori.

Nel caso in cui rientri nelle competenze degli Uffici regionali accertare il rispetto delle suddette competenze si ritiene allora necessario acquisire più precise indicazioni almeno su tre casi tipici, scelti a titolo esemplificativo, rappresentativi di una larga casistica ed, in particolare, si chiede se possa ritenersi ammissibile, secondo il R.D. 274/192 sulle competenze professionali dei tecnici diplomati geometri, l'istanza di autorizzazione all'inizio dei lavori in zona sismica ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 nel caso di:




- 1) Progetto redatto da tecnico Geometra di edificio abitativo di nuova realizzazione in c.a. od in legno (tipologia platform frame) di mq ca. 60 a piano su due livelli calcolato con il ricorso alla modellazione agli elementi finiti con riferimento alle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 14/01/2008;
- 2) Incarico di direzione lavori ad un tecnico Geometra per la realizzazione di edificio abitativo con struttura intelaiata in cemento armato su due livelli di ca. 90 mq a piano, con progetto a firma di ingegnere;
- 3) Incarico di direzione lavori ad un tecnico Geometra per la realizzazione di edificio prefabbricato in c.a. monopiano di superficie 250 mq e altezza 5 metri con destinazione agricola o artigianale"

A parere della Sezione le richieste del Coordinamento sismico della Regione Toscana sono riconducibili nell'ambito di due quesiti tra loro interconnessi relativi

- 1) al compito degli uffici tecnici regionali nello svolgimento della loro attività di Vigilanza, sull'accertamento delle competenze professionali dei progettisti e dei direttori dei lavori delle costruzioni edilizie, per quanto concerne le strutture e particolarmente quelle soggette ad azioni sismiche;
- 2) ai limiti delle competenze degli iscritti all'albo dei Geometri (Geometri diplomati della Scuola Secondaria Superiore e Geometri laureati in taluni corsi di laurea triennali delle facoltà di Ingegneria e di Architettura) con riferimento all'art. 16 del R.D. n. 274/1929 (Regolamento Geometra), in particolare per la progettazione e la direzione delle costruzioni edilizie soggette ad azioni sismiche.

Degli argomenti sottesi dai due quesiti anzidetti, particolarmente dal secondo che costituisce in parte significativa la base di risoluzione anche del primo, si è già occupato il Consiglio Superiore dei LL.PP. nei voti di Assemblea Generale n. 126/2009 del 24.07.2009 e di I Sezione n° 41/2011 del 23.06.2011, ai quali si farà riferimento al fine della fattispecie in esame.



CONSIDERATO

La Sezione, preliminarmente ritiene che i quesiti posti dal Coordinamento Sismico della Regione Toscana per quanto concerne i compiti degli Uffici Tecnici regionali preposti alla Vigilanza sismica relativamente alle costruzioni edilizie soggette ad azioni sismiche, vadano esaminati alla luce della legislazione del settore delle costruzioni edilizie e di quella afferente alle competenze professionali dei Geometri:

- a) il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (relativo alle costruzioni edilizie anche in zona sismica)
- b) il R.D.L. n. 274 del 11.02.1929 (Regolamento per la professione di Geometra e di Geometra laureato)
- c) D.P.R. n. 328 del 05.06.2001 (Modifiche ed integrazioni delle discipline dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).
- d) D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni)

Dalla sopra citata legislazione risulta che per le costruzioni edilizie soggette ad azioni sismiche va rivolta istanza (artt. 93 e 94, D.P.R. n. 380/2001), corredata del progetto completo degli allegati strutturali firmati dal progettista e dal direttore dei lavori, all'Ufficio Tecnico regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione a costruire.

Gli stessi articoli del D.P.R. n. 380/2001 prescrivono che le opere edilizie vanno progettate e dirette *"da un ingegnere, architetto, Geometra e perito edile nei limiti delle rispettive competenze"*.

Ne discende, con riferimento al primo quesito, che l'Ufficio Tecnico regionale preposto al rilascio dell'autorizzazione a costruire deve verificare:

- la rigorosa applicazione delle vigenti norme tecniche; oggi obbligatoriamente quelle del D.M. 14.01.2008, in particolare per quanto concerne gli aspetti strutturali, statici e sismici;
- nonché

- le competenze attribuite al titolo professionale del progettista e/o del direttore dei lavori, nel caso quelle attribuite al Geometra ed al Geometra laureato dal D.P.R. 328/2001 coordinato con il R.D.L. n. 274/1929, al fine di accertarne la compatibilità con le prestazioni in esame (progetto e/o direzione lavori), in particolare per quanto concerne gli aspetti strutturali, statici e sismici.

Relativamente al secondo quesito che, si ripete, costituisce la base risolutiva del primo, vanno esaminate le competenze professionali conferite dalla legge agli iscritti all'Albo dei Geometri e dei Geometri laureati.

A tal fine vanno tenuti presenti anche le considerazioni svolte nei voti del Consiglio Superiore dei LL.PP. sopra menzionati, in particolare quelle contenute nel voto n° 41/2011 della 1ª Sezione.

Nel voto della Sezione si osserva innanzitutto che, l'art. 55 del DPR 328/2001 *"ammette agli esami di Stato per la professione di Geometra, sia le persone con il titolo di Geometra rilasciato dalla Scuola Secondaria Superiore, sia quelle con il titolo di laurea triennale rilasciato dall'Università in alcune classi dell'ingegneria civile e dell'Architettura individuate nello stesso articolo del DPR citato."*

Ed inoltre che *"l'iscrizione all'Albo conseguente al superamento dell'esame di Stato:*

- a) conferisce agli iscritti con titolo di laurea triennale "il titolo professionale di Geometra laureato";*
- b) "lascia ferme le attività professionali consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato".*

Al Geometra diplomato di Scuola Secondaria Superiore e al Geometra laureato (Ingegnere o Architetto triennale) spettano quindi per legge le stesse identiche competenze di cui al RD 274/1929 (Regolamento per la professione di Geometra).

Competenze che, per quanto concerne il settore delle costruzioni, sono quelle di cui all'art. 16 del RD 274/1929:



- *"progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, compreso piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone"* (art. 16/l)

- *"progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili"* (art. 16/m). "

Per quanto concerne le zone sismiche, l'art. 17 della legge 64/1974 e gli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 prescrivono, come già osservato, che il Geometra può progettare e dirigere opere nei limiti delle proprie competenze, che sono appunto quelle sopra riportate.


In effetti il Regolamento per la professione di Geometra e di Geometra Laureato, R.D.L. n. 274/1929, non attribuisce alcuna competenza in zona sismica agli iscritti all'albo dei Geometri e dei Geometri laureati.

Il Regolamento delle professioni dei Geometri consente, come già osservato, solo *"piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone"* relativamente però alle sole costruzioni rurali o per uso agricolo di limitata importanza.

Le limitazioni alle competenze professionali di Geometri, come sopra descritte, trovano conferma anche per quanto concerne le costruzioni in zona sismica (legge n. 64/74 ed il D.P.R. n° 380/2001) e più in generale per le costruzioni comprendenti strutture in c.a., c.a.p. e metalliche (legge n. 1086/71) nonché nella giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato.

Per una corretta valutazione delle suddette limitazioni occorre soffermarsi, però, innanzitutto sul significato della dizione *"modeste costruzioni civili"*, contenuta all'art. 16 lett. n) del R.D. 274/1929 (Regolamento Geometri) che si presta a diverse valutazioni da precisarsi di volta in volta con riferimento al caso concreto.

Al fine dell'attribuzione delle competenze professionali tra diverse figure tecniche la giurisprudenza adotta un criterio *"qualitativo"*, che pone ciascun caso in collegamento con il percorso



formativo compiuto dal professionista (ferme restando le già menzionate equiparazioni in materia di competenze di cui all'art. 55 del DPR 328/2001). La capacità e competenza professionale del Geometra, ad esempio, viene quindi valutata in rapporto alle difficoltà dell'intervento da realizzare ed al percorso formativo ed all'esame di Stato sostenuto dal professionista.

Al riguardo, il **Consiglio di Stato**, (sez. V, 3/10/2002, n. 5208) rileva che *"in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte dell'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dalla modestia dell'opera, in senso tecnico-qualitativo e con riguardo alla struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti"*. Senza alcun particolare rilievo quindi alla natura del materiale impiegato per la costruzione della struttura dell'opera.

Ancor più efficacemente, la **Cassazione penale** (Sez. III, 16/10/1996, n. 10125), precisa che *"l'art. 2 l. 5 novembre 1971 n. 1086, nell'indicare i professionisti abilitati alla progettazione e alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali. Per quanto riguarda i geometri, occorre fare riferimento alle lettere l) e m) dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del Geometra in materia di costruzioni rurali e civili, e da cui può desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato, il Geometra è abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine la limitata entità dell'opera nel suo complesso e non la sola semplicità di essa - che non richiedano complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi di stabilità e pericolo per la incolumità pubblica"*.

La **Corte Costituzionale**, avallando la precedente giurisprudenza, ha ribadito che per l'accertamento della modestia di un'opera *"...criterio basilare cui fare appello è quello tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità"*



costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore" (Corte Cost., 27/04/1993, n. 199).

Il criterio prioritario di riparto delle competenze professionali nell'ambito dell'ingegneria civile, con specifico riferimento alle opere civili, è quindi quello *"qualitativo"* della valutazione della capacità del professionista (che viene dedotta dalle caratteristiche del percorso formativo compiuto e dall'esame di Stato sostenuto) in rapporto alle difficoltà dell'intervento.

Tra i criteri di carattere *"qualitativo"*, vanno inquadrati tutti quegli elementi che connotano una particolare difficoltà e la complessità dell'attività di progettazione e di direzione che inducano, quanto meno, a dubitare della necessità di una specifica e più approfondita formazione del progettista e del direttore dei lavori, richiesta ad esempio per quanto concerne la sicurezza strutturale e sismica dell'edificio e quindi l'applicazione delle relative N.T.C. del 14.01.2008.

Un ulteriore aspetto relativo alle competenze dei Geometri è quello afferente alla progettazione di un'opera della quale il Geometra abbia redatto il progetto ed un tecnico laureato (ingegnere o architetto) ne abbia svolto la parte strutturale.

Alla luce delle considerazioni svolte sul concetto di *"costruzione modesta"* è del tutto evidente che la concezione strutturale di un'opera è esclusa dalle competenze del geometra e di conseguenza l'opera che la richiede non può essere considerata modesta nella sua interezza. Essa si pone pertanto al di fuori dei limiti di competenza del Geometra.

La Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, concordemente, hanno risolto la questione in tal senso.

La Corte di Cassazione (Sentenza n° 6402, Sezione seconda, 21 Marzo 2011) si è così inequivocabilmente espressa, con costanza di giudizio:

"È il caso di ricordare che nell'ambito della disciplina normativa sopra evidenziata, dal quale emerge una chiara ripartizione di competenze tra geometri ed altri professionisti in riferimento alla progettazione ed alla direzione di opere relative a costruzioni ed edifici, trova fondamento l'orientamento giurisprudenziale di questa corte, dal quale non vi sono ragioni per discordarsi,



secondo cui la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicché a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione (v. Cass. 13 gennaio 1983 n. 286; Cass. 25 febbraio 1986 n. 1182; Cass. 13 marzo 1995 n. 3108), trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità."

Il Consiglio di Stato adeguandosi alla giurisprudenza della Cassazione si è così conformemente così pronunciato (Sentenza n° 4652, IV Sezione, 05.09.2007):

"Al riguardo, la Sezione non ritiene di doversi distaccare dall'orientamento anche recente assunto in materia dalla Cassazione la quale, ribadendo che la finalità dell'art. 16 r.d. 11.02.1929 n. 274 è quella di evitare il pericolo per l'incolumità delle persone, ha escluso che possano rientrare nella competenza dei geometri opere di cemento armato che non siano piccole costruzioni accessorie (Sec. II° n. 27441 del 21/12/2006; n. 17028 del 26/07/2006) e ciò anche quando il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto."


Inoltre, per interventi ricadenti in zona sismica, la Sezione ritiene utile richiamare quanto espresso dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel citato parere 126/2009 "allorché fra le azioni applicate alle costruzioni è da considerare l'azione sismica - ma analoga considerazione vale per altre azioni di natura dinamica (vibrazioni ed urti), o per l'azione del vento non riconducibile a schemi di carico e possibilità di analisi espressi dalla normativa vigente, in presenza di cedimenti fondazionali l'Assemblea ritiene che le attività professionali relative a tali costruzioni debbano restare di esclusiva competenza degli ingegneri e architetti magistrali" e più precisamente di ingegneri iscritti all'albo del settore civile ed ambientale della sezione A e di architetti iscritti all'albo nel settore architettura della sezione A.

Infine, dalle considerazioni svolte, la Sezione deduce le seguenti indicazioni sui tre casi tipici sottoposti dal Coordinamento Regionale Sismico della Toscana all'esame del Consiglio Superiore, osservando preliminarmente che nessuno di essi rientra fra le competenze del Geometra riguardando opere che non hanno carattere di modestia, comprendendo strutture richiedenti calcoli statici di competenza dei tecnici laureati (ingegneri ed architetti), indipendentemente dal materiale strutturale adottato (cemento armato, anche prefabbricato, cemento armato precompresso, acciaio, legno, ecc.) ed a nulla valendo, ai fini dell'acquisizione di competenze da parte del Geometra, se i calcoli strutturali dell'opera siano stati redatti da un ingegnere.

Per quanto sopra premesso e considerato, la Sezione, all'unanimità

E' DEL PARERE

espresso nei considerato che precedono.



PER COPIA CONFORME
Antonio P. Pavesi